

Causa T-126/00

**Confederazione generale dell'industria italiana (Confindustria)
e altri**

contro

Commissione delle Comunità europee

«Termine per proporre un ricorso — Irricevibilità manifesta»

Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) 19 gennaio 2001 . . . II- 87

Massime dell'ordinanza

Procedura — Termine di ricorso — Calcolo

[Art. 230, quinto comma, CE; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 101, n. 1, lett. a), e 102, n. 1]

L'interpretazione della normativa comunitaria relativa ai termini di ricorso secondo cui «il termine comincia a decorrere solo alla fine del giorno della notifica», indipendentemente dall'ora in cui ha avuto luogo la notifica dell'atto di cui trattasi, vale

anche per l'art. 102, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, relativo al termine di ricorso che comincia a decorrere dalla pubblicazione dell'atto impugnato. Tale articolo precisa che il detto termine di ricorso dev'essere calcolato, ai sensi

dell'art. 101, n. 1, lett. a), dello stesso regolamento, «a partire dalla fine del quattordicesimo giorno successivo alla data della pubblicazione».

giorni completi oltre al termine di ricorso normale di due mesi e il dies a quo è quindi rinviato al quattordicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'atto di cui trattasi.

L'art. 102, n. 1, del detto regolamento accorda quindi al ricorrente quattordici

(v. punti 14-15)